



CITTA' DI TORINO

*Assessora alla Transizione Ecologica e Digitale
Innovazione, Mobilità e Trasporti*

All'Assessore
Al Commercio, Agricoltura e Cibo
Paolo Bongioanni

Regione Piemonte
Piazza Piemonte, 1
10127 Torino

Oggetto: Richiesta di stipula di Convenzione tra la Città di Torino e la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 bis, Legge Regionale n. 28/1999.

La Città di Torino dall'anno 2006, con l'approvazione del Regolamento del Consiglio Comunale n° 316, disciplina e gestisce l'attività di vendita occasionale, da parte di soggetti non professionali che pongono in vendita o in scambio oggetti usati di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale, collezionati o donati da terzi, o reperiti in seguito ad operazioni di sgombero o pulizia di abitazioni, cantine o realizzati direttamente in base alla propria abilità creativa.

Per delineare le ragioni di tale attività occorre risalire alle origini del mercato di libero scambio, quale strumento e opportunità per coloro che si trovano in condizioni di disagio e fragilità economica, di compravendere oggetti usati e di modico valore.

Per prevenire e ostacolare la vendita abusiva, la Città di Torino ha regolamentato tali attività, individuandone i requisiti fondamentali, quali la delimitazione delle categorie merceologiche ammesse alla vendita e la non appartenenza dei venditori alla categoria di imprenditori commerciali.

Inoltre, per gestire questo fenomeno nato spontaneamente, si è ritenuto di fondamentale importanza attrezzarsi con strumenti di selezione, verifica e controllo degli espositori-

L'attività è gestita con la modalità della concessione di servizio mediante bando pubblico e la scadenza del contratto in essere è prevista per il 17 settembre 2025.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Regione Piemonte con la Legge regionale n.10 del 4 aprile 2024 "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024*" ha apportato alcune modifiche alla Legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999, in particolare al Capo V bis "*Vendite occasionali su area pubblica*" e successivamente con il Disegno di legge del 26 giugno 2025 n. 73 "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025*" con gli articoli 86, 87 e 88 ha ritenuto opportuno proseguire con le modifiche normative alla Legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999, in particolare l'art. 86 introduce al Capo V bis "*Vendite Occasionali su Area Pubblica*" all'art. 11 bis, nuove disposizioni che riguardano nella fattispecie il Mercato di Libero Scambio, e precisamente al comma 2 bis) "*Per i mercatini organizzati*



CITTA' DI TORINO

nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, ciascun Comune autorizza un numero massimo di dodici giornate all'anno, salvo diversa apposita convenzione con la Regione, approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente".

In applicazione di tale ultima disposizione normativa regionale, con la presente la Città di Torino formula richiesta di convenzionamento con la Regione Piemonte al fine di consentire, mediante accordo istituzionale fra Regione e Città, la migliore gestione del fenomeno che non si ritiene possa essere gestito adeguatamente restando all'interno del numero massimo di dodici giornate all'anno.

Nelle more della stipula della suddetta convenzione, poiché la Città non dispone degli elementi necessari per poter procedere con una nuova gara per l'assegnazione del servizio, la Città provvederà ad adottare gli atti necessari a prolungare la scadenza del contratto di affidamento in essere, onde scongiurare il rischio di un ritorno a fenomeni di abusivismo.

Confidando in una proficua collaborazione, resto in attesa di maggiori ragguagli e, con l'occasione, porgo i miei più cordiali saluti.

L'Assessora
Chiara Foglietta